

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE LEONARDO CIVILTA' DELLE MACCHINE ETS"

Per tutte le parole riportate con la lettera iniziale maiuscola nel presente documento si faccia riferimento alla relativa descrizione contenuta nel corpo del testo.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituito, ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, ad opera di Leonardo - Società per azioni, l'ente del terzo settore, che assume la forma giuridica di fondazione, denominato "FONDAZIONE LEONARDO CIVILTA' DELLE MACCHINE ETS".

La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese "LEONARDO CIVILTA' DELLE MACCHINE FOUNDATION ETS".

La denominazione della Fondazione può essere scritta con qualsiasi carattere grafico, in maiuscolo e/o minuscolo.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico del più vasto genere di fondazioni, disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione ha sede legale in Roma, in Via del Plebiscito n. 102.

Delegazioni e uffici potranno essere istituiti o soppressi sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa; ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.lgs. n.

117 del 3 luglio 2017, tali istituzioni o soppressioni dovranno essere comunicate al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITÀ

La Fondazione, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'obiettivo di promuovere la crescita culturale della società civile riguardo ai temi dell'industria, della tecnologia e della scienza, mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo 3.

La Fondazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo culturale del Paese e di avvicinare i cittadini ai temi dell'industria, dello sviluppo tecnologico e scientifico.

La Fondazione si propone di:

- promuovere la cultura industriale, tecnologica e scientifica nella società civile, mediante le attività dell'area progettuale *outreach*, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini, giovani e meno giovani, ai temi della cultura scientifica. Le attività dell'area progettuale *outreach* verranno comunicate anche su una piattaforma di contenuti multimediali *open source* da veicolare attraverso differenti canali di comunicazione (prodotti editoriali, internet, eventi stampa, radio e

tv);

- avviare e sostenere iniziative e progetti di ricerca in ambito culturale, scientifico, tecnologico, sociale, per diffondere la conoscenza sia sul territorio nazionale sia a livello locale, con l'obbiettivo di accorciare il gap culturale e generazionale.

Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione ricerca il dialogo con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni centrali e territoriali, Istituzioni, Università e Centri di Ricerca, Accademie, Imprese, e altre organizzazioni, dislocate sia sul territorio nazionale sia sul territorio estero di nazionalità italiana o di nazionalità estera, per sviluppare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse e di complementarità di intenti.

La Fondazione salvaguarda il rispetto della dignità della persona e dell'ambiente in tutte le iniziative, progetti e attività avviati senza discriminazione di nazionalità, genere, età, etnia e religione.

Ai sensi degli artt. 16, 17 e ss., D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari e di lavoratori.

La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare riferimento allo svolgimento di attività didattiche e formative di interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, lett. d) del D.lgs. n. 117/2017;
- 2) organizzazione e gestione di attività di iniziative culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, con particolare riferimento ai progetti nell'ambito della cultura e dell'Arte, incluse attività di promozione e diffusione della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, lett. i) del D.lgs. n. 117/2017;
- 3) attività e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, alla sostenibilità ambientale e ad un attento e razionale utilizzo delle risorse naturali, ai sensi dell'art. 5, lett. e) del D.lgs. n. 117/2017;
- 4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett.

f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

5) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

6) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione può operare nei settori di interesse generale sopra indicati sia in via diretta sia mediante l'erogazione di contributi economici, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale stesse.

Per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e dalla normativa vigente. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività diverse esercitabili, nel rispetto dei suddetti limiti e criteri.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee guida

adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In generale, per il perseguimento del proprio scopo, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, collaborare con università, scuole, fondazioni, imprese ed enti pubblici e privati interessati al perseguimento di iniziative coerenti con gli scopi statutari;
- acquisire partecipazioni in società e altri organismi italiani o esteri, nonché collaborare e/o partecipare con associazioni, imprese, enti o istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, anche concorrendo alla loro costituzione. In caso di costituzione o partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, tra cui le società di capitali, la Fondazione dovrà allegare il bilancio di queste al proprio;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto con soggetti pubblici e privati, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine;
- amministrare e gestire beni mobili e immobili di cui

abbia la proprietà, il possesso o la disponibilità in genere;

- promuovere iniziative per il recupero, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico-culturale e tecnologico-scientifico (rappresentato dai fondi archivistici, musei e reperti industriali) e, più in generale, dal patrimonio di memoria e cultura storica, tecnica, imprenditoriale e organizzativa degli Aderenti;
- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, eventi, mostre e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione e la società civile;
- realizzare percorsi educativi e formativi, per studenti delle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'aggiornamento e adeguamento delle competenze, alla specializzazione e alla qualificazione professionale, e progetti di ricerca, compresa l'istituzione di premi di laurea, borse di studio, l'organizzazione di stage formativi, di tirocini, di corsi didattici, anche tecnico-professionali, e di cooperazione e scambio culturale a livello internazionale;
- promuovere o realizzare direttamente contenuti, studi e ricerche sotto forma di pubblicazioni, anche di natura digitale, osservati, per il caso di attività editoriale,

- i limiti e i requisiti imposti dalla legge;
- coinvolgere le strutture e i dipendenti dei propri soci, in generale, avvalendosi e includendo anche le associazioni volontarie degli ex-dipendenti;
 - effettuare ogni altra iniziativa ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo - per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incremento del suo patrimonio da destinarsi ai predetti fini.

ARTICOLO 4 - VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice del Terzo settore, del codice civile e della legislazione speciale tempo per tempo vigente in materia.

ARTICOLO 5 - DURATA

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, quando risulta che il patrimonio minimo previsto dalla legge è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di inerzia, l'Organo di controllo, deve senza indugi deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di

associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Il patrimonio è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, materiali e immateriali, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dal Socio Fondatore e dagli Aderenti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da terzi in genere con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, nel rispetto della normativa in vigore.

ARTICOLO 7 - FONDO DI GESTIONE - FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o

lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dell'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte del Fondatore, degli Aderenti o di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dalle partecipazioni ed interessenze possedute.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, nonché del fondo di gestione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, amministratori o altri componenti degli organi dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Fondo di garanzia, ove costituito, indica il valore dei beni del patrimonio vincolati e indisponibili per tutta la durata

della Fondazione. L'ammontare iniziale del Fondo di garanzia è determinato - e potrà essere successivamente incrementato - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Fondo di Garanzia, ove costituito, non può essere utilizzato, in nessun caso, per l'esercizio delle attività della Fondazione e il suo ammontare (iniziale o successivamente incrementato) non può essere stornato alle altre voci del Patrimonio o al Fondo di Gestione.

Detto fondo deve essere reintegrato se viene diminuito per qualsiasi ragione.

Il Fondo di Garanzia, ove costituito, deve essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con apposito riferimento.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il rendiconto dell'esercizio precedente.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e devono essere depositati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6,

D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 9 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

ARTICOLO 10 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Socio Fondatore;
- Aderente.

I membri della Fondazione sono vincolati alle norme del presente Statuto e del Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11 - SOCIO FONDATORE

È Socio Fondatore la società che ha promosso la Fondazione:
LEONARDO - SOCIETÀ PER AZIONI.

ARTICOLO 12 - ADERENTI

Previo gradimento del Socio Fondatore - espresso avuto riguardo ai requisiti degli Aderenti appresso indicati - con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere nominati Aderenti alla Fondazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla

realizzazione dei suoi scopi, mediante apporti al patrimonio e/o al Fondo di gestione e/o, ove costituito, al Fondo di garanzia, con contributi in denaro e/o di beni, materiali o immateriali, servizi o con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento degli Aderenti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Gli Aderenti potranno destinare i propri contributi a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE E RECESSO DEGLI ADERENTI

Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'esclusione degli Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento nonché in caso di inadempimento delle contribuzioni e dei conferimenti previsti e di condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della medesima Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver

luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura delle procedure previste dal Codice della crisi anche stragiudiziali.

Gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Gli Aderenti esclusi o che recedano non possono in alcun modo ripetere gli apporti e/o i contributi versati né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 14 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di controllo.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri.

Il Socio Fondatore stabilisce il numero dei componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica

per tre esercizi – o per la diversa durata del mandato stabilita dal Socio Fondatore – sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Il Socio Fondatore – previa definizione del numero dei componenti e della durata del mandato – nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile; tutti i membri devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e – ove non dipendenti del Socio Fondatore o di società appartenenti al Gruppo Leonardo – di indipendenza definiti nel Regolamento della Fondazione. Il Presidente deve inoltre possedere i requisiti di cui al successivo articolo 17 del presente Statuto.

Possono rivestire la carica di amministratore anche le persone giuridiche o gli enti diversi dalle persone fisiche. In tal caso, la persona giuridica o l'ente nominato amministratore dovrà designare tramite deliberazione del proprio organo amministrativo, una persona fisica, appartenente alla propria organizzazione, alla quale sarà attribuito l'esercizio delle funzioni di amministratore.

I membri del Consiglio di Amministrazione pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7, D.lgs. n.

117 del 3 luglio 2017.

Ai sensi dell'art. 28, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, gli amministratori rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. del codice civile, in quanto compatibili.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato.

Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati secondo le medesime modalità previste per la nomina.

Inoltre, i Consiglieri cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione della Fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto dall'art. 29 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione;
- esclusione ai sensi del successivo art. 16.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, rientrano tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione la:

- approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
- approvazione del piano strategico della Fondazione;
- approvazione del Regolamento della Fondazione;
- nomina del Presidente della Fondazione, scegliendolo all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso, tra i membri nominati dal Socio Fondatore;
- nomina del Direttore Generale della Fondazione;
- nomina dei membri del Comitato Scientifico;
- nomina degli Aderenti;
- accettazione di eredità, legati e contributi;
- proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Socio Fondatore;
- proposta in merito allo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Socio Fondatore;
- delega - ad eccezione di quanto sopra elencato che rimane di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione - di specifici compiti ai Consiglieri;
- definizione di eventuali compensi per il Presidente, il Direttore Generale, gli Amministratori e l'Organo di controllo, in conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. a), D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- responsabilità degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente ed eventualmente agli altri amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, e, comunque, almeno una volta all'anno per esprimere il parere sulle linee generali di attività e sul bilancio.

Di regola la convocazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei che consentano la prova dell'avvenuta ricezione, è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando sono presenti tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, ovvero risultino informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno

della seduta, il luogo e l'ora.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche esclusivamente per teleconferenza o per videoconferenza, purché il Presidente sia in grado di verificare la regolarità della costituzione e delle votazioni e purché ciascun partecipante possa intervenire effettivamente e in tempo reale alla discussione ed alla votazione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché siano presenti a maggioranza i membri designati dal Socio Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. All'eventuale conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile. Il Consigliere oggetto di proposta di sospensione o revoca può partecipare alla seduta, ma non alla votazione e non è computato ai fini del quorum costitutivo e deliberativo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano per età.

Alle adunanze possono essere ammessi consulenti ed esperti o, comunque, altre persone in grado di riferire ed informare sugli argomenti in discussione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, che riporta le deliberazioni e, in sintesi, le dichiarazioni dei membri che ne facciano richiesta, firmato da chi presiede il

Consiglio medesimo e dal Segretario della riunione che, se non nominato dal Consiglio, viene nominato di volta in volta dal Presidente.

ARTICOLO 16 - ESCLUSIONE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato, non computando nel quorum il soggetto contro cui si procede, il quale ha diritto di essere sentito dal Consiglio medesimo prima della votazione.

ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la continuità della Fondazione e degli scopi prefissati nella sua missione e ha il compito di tutelare la reputazione della Fondazione stessa.

La nomina a Presidente della Fondazione è riservata a soggetti con requisiti di carattere di eccezionalità in ambito industriale, tecnologico e scientifico obiettivamente rilevabili, quali incarichi come manager in aziende industriali, come scienziato di chiara fama (incarichi nel

mondo della ricerca, titoli accademici, pubblicazioni ad alto impatto, H-Index, brevetti o creazione di start-up), o ancora lo svolgimento di incarichi di particolare rilievo come la nomina a ruoli tecnici in istituzioni di interesse nazionale o internazionale.

Viene individuato a seguito di una selezione (sul modello della *peer review*) basata sulla verifica del rispetto dei requisiti sopra elencati ed effettuata da un comitato di almeno tre persone, composto, ove necessario, anche da figure terze, volte a garantire la rappresentanza richiesta dal modello della *peer review*.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi, anche per il tramite dei procuratori di volta in volta nominati; vigila sull'applicazione dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente verifica il perseguimento delle finalità della Fondazione e ne promuove le attività.

Il Presidente cura in particolare le relazioni con istituzioni, imprese, associazioni ed altri enti, pubblici e privati, con lo scopo di instaurare rapporti di collaborazione; propone al Direttore Generale programmi scientifici da svolgersi nell'ambito del Piano Strategico della Fondazione - sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione - e conduce i medesimi programmi, coordinando tecnicamente e scientificamente il personale coinvolto.

Il Presidente presiede le riunioni del Comitato Scientifico.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Consigliere più anziano per età tra quelli nominati dal Socio Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Presidente dalla carica con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, escluso il Presidente stesso.

ARTICOLO 18 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, scelto tra figure dotate di adeguate competenze al ruolo, ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione tra i quali, a titolo esemplificativo, elabora il Piano Strategico della Fondazione - da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione - e ne assicura l'attuazione, predispone il progetto di bilancio (preventivo e consuntivo) della Fondazione, supporta le attività del Comitato Scientifico, sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e gestisce il personale della Fondazione.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un Vicedirettore o da altra persona proposta dal Direttore Generale e approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, la Fondazione nomina un organo di controllo.

L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi - di

cui uno con funzione di Presidente - e da due supplenti, nominati dal Socio Fondatore.

Almeno un membro effettivo e un membro dei supplenti sono scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri effettivi prima della scadenza del mandato, subentra il più anziano dei membri supplenti, fermo restando in ogni caso il rispetto della presenza tra gli effettivi di un membro iscritto al Registro dei Revisori Legali. Il componente in tal modo nominato scade con quelli in carica al momento dell'assunzione dell'incarico.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del mandato.

L'Organo di controllo è organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Quando obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti, qualora tutti i componenti siano nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. In alternativa, l'incarico della revisione legale dei conti è attribuito, con decisione del Socio Fondatore, ad un revisore legale dei conti o una società di

revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 20 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, organo consultivo della Fondazione, è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e valuta gli aspetti tecnici e scientifici del piano strategico e delle proposte di progetto. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel numero massimo di 10 (dieci), escluso il presidente, tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e possono essere rieleggibili. Il Presidente della Fondazione è membro di diritto e svolge le funzioni di presidente del Comitato Scientifico.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del Comitato, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Direttore Generale.

ARTICOLO 21 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 del codice civile, la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Ai sensi dell'art. 49, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, la causa di estinzione della Fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per

qualunque causa, ai sensi dell'art. 9, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione che ne nomina il Liquidatore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, che perseguano finalità analoghe.

I beni concessi alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 22 - STATUTO

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello Statuto devono essere decise dal Socio Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 23 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

La trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500-*octies*, comma 4 del codice civile, può essere disposta purché i soci della società siano enti non lucrativi.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 42-*bis*, comma 4, codice civile, la trasformazione in associazione, la fusione o la scissione della Fondazione sono decise dal Socio Fondatore. Ai sensi dell'art. 42-*bis*, comma 4, del codice civile, gli atti

relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Fondazione.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo si applicano il Codice del Terzo settore, il codice civile e le altre norme vigenti in materia.